

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 109 DEL 24-05-2017

Oggetto: SISMA 2016 - VERBALE GTS DEL 23.02.2017 - MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE LUGUGNANO MEDIANTE LA DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PERICOLANTE

IL SINDACO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "*primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*" e le ulteriori successive ordinanze relative agli "*interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

CONSIDERATA la forte scossa di terremoto che nella notte del 24 agosto 2016 e le altre forti scosse del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016;

CONSIDERATO che dall'inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;

CONSIDERATO che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, e il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO che a seguito delle forti scosse di terremoto del 30 ottobre 2016 un edificio adiacente alla strada comunale Lugugnano, già in stato strutturale compromesso, ha avuto un aggravamento presentando gravi lesioni con il rischio di crollo sulla pubblica via sottostante per cui si rende necessario tutelare la pubblica incolumità;

RILEVATO che l'immobile censito catastalmente al foglio 33 p.lla 115 di proprietà del Sig. Vittori Gino di Montalto delle Marche è situato nelle immediate vicinanze della strada comunale Lugugnano sulla cui carreggiata lo stesso immobile rischia di crollare creando un pericolo per l'incolumità delle persone che vi transitano;

VISTO il sopralluogo dei Vigili del Fuoco n. 2731 il 01.02.2017 che, visto lo stato di abbandono e i parziali crolli dell'edificio, chiedeva un sopralluogo tecnico urgente atto ad accertare il reale stato del fenomeno e consentire l'adozione degli adempimenti di competenza di codesto ente;

VISTO il verbale del GTS n. 5 del 23/02/2017 CCR n. 1598 dai quali risulta che l'opera provvisoria, classificata P3, non è eseguibile dai VV.F. in quanto riporta testualmente: *“L'edificio è un rudere, con pericolo di crollo della facciata sulla pubblica via. Si ritiene opportuna la demolizione totale”*;

CONSIDERATO che lungo la strada comunale Lugugnano – Valle Bianca sono presenti vari edifici abitati da famiglie con bambini per cui, oltre al normale traffico veicolare dei residenti, la via è anche utilizzata dal pulmino comunale per il trasporto scolastico;

VISTO che non è ipotizzabile una viabilità alternativa in quanto non ci sono altre strade che servono la zona interessata;

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata messa in sicurezza della viabilità esistente per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

DATO ATTO che il fabbricato in muratura incombente direttamente sulla strada comunale Lugugnano, censito al catasto del Comune di Montalto delle Marche al fg. 33 part. 115 alla Frazione di Lugugnano, già fortemente danneggiato dai ripetuti terremoti che ne hanno causato una condizione di grave instabilità, attualmente minaccia di rovinare sulla prospiciente strada comunale cagionando situazioni di pericolo per gli interessi primari;

CONSIDERATA quindi la contemporanea improponibilità per ragioni fisiche, temporali e erariali di misure alternative e l'assoluta necessità di ripristinare la sicurezza sulla pubblica via;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra per l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità e la sanità pubbliche, e che ogni ulteriore indugio potrebbe seriamente aggravare il pericolo;

RILEVATO che detto immobile non è interamente visitabile stante l'assoluta carenza delle condizioni di sicurezza;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui gli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell' OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci , in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento al proprietario dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell'immobile medesimo e a raffigurarne le condizioni;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/1992;

RICONOSCIUTA l'urgente necessità di provvedere a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

1. che l'Ufficio Tecnico dovrà provvedere a tutti gli atti necessari la demolizione totale del fabbricato in muratura incombente direttamente sulla strada comunale Lugugnano, censito in catasto del Comune di Montalto delle Marche al fg. 33 part. 115 alla Frazione Lugugnano, da parte del Comune, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;

2. che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- All'ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione degli atti di competenza;
- Al Sig. Vittori Gino nato a Montalto delle Marche il 07/05/1961 ed ivi residente in viale dei Tigli, 99;

3. Che copia della presente sia trasmessa per opportuna conoscenza:

- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
- Al Sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;
- Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Marche entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Raffaele Tassotti)

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.